

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 150

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 2001 (*)

—————

Disposizioni concernenti il divieto di utilizzazione
e di detenzione di esche avvelenate

—————

() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Con sempre maggiore frequenza si verificano casi di avvelenamento di animali. Migliaia di animali domestici sono morti per aver ingerito bocconi avvelenati e il numero di animali selvatici uccisi è impossibile da stimare, ma sicuramente altissimo. Volpi, cani vaganti o randagi, ma anche mustelidi, corvidi, rapaci e altri selvatici sono i poveri e ignari obiettivi di coloro che criminalmente disseminano i bocconi avvelenati. Tutto questo solo perché tali specie sono erroneamente e assurdamente considerate da qualcuno capaci di competere con alcune attività umane (attività venatoria, colture agricole, allevamenti di pollame, eccetera).

Solo chi ha visto un cane morire di avvelenamento sa quale ne sia la sofferenza e l'agonia. È una scena terribile, che non è possibile dimenticare.

Troppo a lungo questo problema è stato ignorato trascurando una piaga silenziosa che sta uccidendo animali di affezione e selvatici e sta mettendo in pericolo anche le persone, in particolare i bambini, e avvelenando l'ambiente.

Si tratta di un problema assai rilevante che richiede interventi immediati e incisivi, at-

teso che le disposizioni vigenti sono del tutto insufficienti a fronteggiare questa strage.

La proposta di legge prevede:

- la tabellazione di pericolo nelle zone colpite;

- interventi di controllo e di bonifica sul territorio;

- regolamentazioni specifiche per le aree ripetutamente sedi di avvelenamenti (tra cui il divieto temporaneo di effettuare ripopolamenti a fini venatori, fino all'eventuale interdizione della stessa attività venatoria);

- l'attivazione di procedure per un'analisi efficace delle sostanze utilizzate e, nello stesso tempo, l'individuazione di metodiche di controllo del mercato di tali sostanze;

- l'obbligo per le province di effettuare un esauriente mappaggio del fenomeno;

- pene accessorie per i rei riconosciuti;

- campagne di informazione per la cittadinanza;

- l'attivazione in sinergia di tutte le componenti istituzionali competenti, dalle amministrazioni locali alle aziende sanitarie locali e alle Forze dell'ordine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono vietati l'utilizzo, l'abbandono, la preparazione e la detenzione di esche o di bocconi contenenti sostanze velenose o nocive.

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica a qualsiasi alimento preparato in modo da poter causare intossicazioni, lesioni o comunque sofferenze all'animale che lo ingerisce.

Art. 2.

1. Le attività di derattizzazione possono essere effettuate solo ed esclusivamente con prodotti specificamente destinati a tale scopo ed utilizzati tal quali.

2. Fermo restando il rispetto delle indicazioni del produttore delle sostanze, le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate solo nell'ambito di locali, fabbricati, abitazioni, depositi, opifici o cantieri di lavoro e con l'esplicito consenso dei proprietari e degli altri aventi diritto.

3. Al di fuori dei luoghi di cui al comma 2, eventuali interventi di derattizzazione devono essere autorizzati dal Comune con atto che prevede espressamente la durata del trattamento e le sostanze utilizzate. Le aree interessate da tali attività devono essere segnalate con apposita tabellazione che indica la presenza del raticida e gli estremi del soggetto o della ditta responsabile del trattamento.

4. I comuni devono, altresì, tenere un registro di tutti i trattamenti di derattizzazione in corso sul territorio comunale, sia da parte degli enti pubblici che dei privati, che devono comunicare i tempi del trattamento ed il

principio attivo utilizzato, con scheda appositamente predisposta da parte del comune.

Art. 3.

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000. Sono altresì previsti il sequestro cautelare delle esche e dei bocconi, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la confisca amministrativa in caso di accertamento definitivo della violazione con l'ordinanza - ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni.

2. In caso di violazione dell'articolo 1 da parte di soggetto provvisto di licenza di caccia o di tesserino per la raccolta dei tartufi è prevista la sanzione accessoria della sospensione della licenza o del tesserino per un periodo non inferiore ad un anno; in caso di accertata reiterazione degli atti vietati dall'articolo 1 è prevista la revoca definitiva.

3. Qualora il responsabile delle violazioni di cui all'articolo 1 rivesta la qualifica di guardia giurata o di guardia volontaria la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è raddoppiata ed è inoltre prevista la revoca definitiva del decreto o della nomina.

4. Ferme restando le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, qualora l'autore delle violazioni di cui all'articolo 1 risulti il responsabile o il conduttore o il proprietario o il concessionario di una struttura faunistica prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, o da leggi regionali è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione alla conduzione della struttura.

5. Qualora il responsabile delle violazioni di cui all'articolo 1 risulti il proprietario o

il conduttore di un'area che ha conseguito l'attestazione di tartufaia controllata o coltivata ai sensi della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, o dalle leggi regionali è prevista la sanzione accessoria della sospensione dell'attestazione.

6. Le sanzioni accessorie previste dai commi 4 e 5 si applicano, altresì, qualora il responsabile della violazione risulti un soggetto obbligato in solido ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, o un dipendente o un prestatore d'opera che svolge la sua attività, anche gratuitamente o volontariamente, presso la struttura faunistica o la tartufaia.

7. La sospensione di cui ai commi 4 e 5 ha durata minima di tre anni e per lo stesso periodo non può essere concessa per tali strutture altra autorizzazione o attestazione, neppure se richiesta da altri soggetti, anche se estranei alla violazione accertata.

8. Le sanzioni accessorie previste dal presente articolo sono obbligatorie e sono applicate anche in caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 3 provvede l'amministrazione comunale nel cui territorio sono avvenute le violazioni, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi delle sanzioni sono destinati agli adempimenti di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni.

2. Al fine dell'applicazione delle sanzioni accessorie, il comune comunica, entro sessanta giorni dalla contestazione, gli estremi della violazione e trasmette copia dell'ordinanza - ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, all'ente o all'autorità

che ha rilasciato la licenza o le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3. Queste ultime provvedono alla sospensione o alla revoca con le modalità di cui al medesimo articolo 3 entro sessanta giorni.

3. Qualora il contravventore abbia presentato opposizione ai sensi degli articoli 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, il comune ne fa menzione nella comunicazione di cui al comma 2 e l'ente o l'autorità può, in via cautelativa, sospendere comunque l'autorizzazione anche prima della pronuncia sull'opposizione. Nel caso in cui il comune emetta ordinanza di archiviazione, la sospensione dell'autorizzazione è immediatamente revocata.

4. A seguito di ricorso, qualora non sia disposta l'archiviazione ai sensi del comma 3, nell'ordinanza - ingiunzione, trasmessa integralmente all'ente o all'autorità di cui al comma 2, oltre all'entità della sanzione pecuniaria è determinata la durata della sospensione della licenza o dell'autorizzazione che, comunque, non può essere inferiore ai minimi previsti dai commi 2 e 7 dell'articolo 3.

5. In caso di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, presentata ai sensi degli articoli 22 e 23 o di connessione prevista dall'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, l'autorità giudiziaria, nel caso in cui non disponga l'accoglimento della stessa tramite archiviazione, trasmette la sentenza di rigetto dell'opposizione nonché l'ordinanza - ingiunzione con la quale è disposta anche la sanzione accessoria, con le modalità di cui al comma 4.

Art. 5.

1. A seguito di accertamenti di ripetute violazioni del divieto di cui all'articolo 1, effettuati dagli organi di vigilanza competenti ovvero sulla base delle denunce o delle segnalazioni degli interessati o dei medici vete-

rinari ai sensi dell'articolo 6, confermate dai risultati delle analisi eseguite dal laboratorio di cui all'articolo 7 o da altri istituti competenti, anche nel caso in cui non siano individuati i responsabili degli illeciti, il comune può disporre la sospensione delle attività cinofile, compresa la raccolta di tartufi, richiedere all'ente competente la sospensione dell'autorizzazione della struttura faunistica e l'istituzione di un divieto di caccia nelle zone ove si sono verificati i fenomeni.

2. Nel caso del verificarsi di due o più casi di avvelenamento nella stessa area, il sindaco è altresì tenuto a disporre la tabellazione urgente della stessa, perimetrale o dei punti di accesso, a seconda dell'estensione e della morfologia della zona, con tabelle segnalanti il pericolo.

3. Nel caso di cui al comma 2, il sindaco deve inoltre attivare con procedura d'urgenza, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale competente per territorio e la polizia provinciale, adeguate attività di bonifica dell'area colpita. A tali attività, sotto il coordinamento della polizia provinciale e della polizia municipale possono collaborare le guardie giurate volontarie, le organizzazioni di volontariato ambientale, nonché i proprietari dei fondi interessati.

4. Il sindaco deve, altresì, effettuare apposita segnalazione alla provincia, che provvede a vietare, per un minimo di tre anni, qualsiasi attività di ripopolamento faunistico a fini venatori nella stessa area e nelle aree limitrofe, nonché qualsiasi attività di controllo della fauna mediante abbattimento.

Art. 6.

1. Il medico veterinario, che nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di un caso di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, sia confermato da analisi strumentali che semplicemente sospetto sulla base dei dati clinici, è tenuto a darne comunicazione entro

ventiquattro ore alla polizia provinciale e al sindaco del comune di competenza mediante apposita scheda, il cui modello è predisposto con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La scheda è distribuita ai veterinari a cura delle amministrazioni provinciali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

2. Il medico veterinario, nei casi di cui al comma 1, deve altresì inviare un campione del contenuto gastrico dell'animale, in caso di suo decesso, e qualsiasi altro campione utile per l'identificazione dell'eventuale veleno, al laboratorio di cui all'articolo 7, secondo le modalità stabilite nello stesso articolo 7.

3. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. In caso di reiterazione è fatta segnalazione all'Ordine dei medici veterinari competente per territorio, al fine della irrogazione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 7.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assicurare l'attivazione di almeno un centro per ogni provincia, dotato di un laboratorio in grado di esaminare i campioni tissutali e di contenuto gastrico degli animali uccisi o eventuali parti di esche, con possibilità di ricerca almeno dei seguenti veleni: stricnina, fosforo di zinco, organofosforici-carbammati, metaldeide, anticoagulanti, arsenico, cloralosio, crimidina, cianuri, erbicidi triazinici, clorati, paraquat, DNOC, imidaclopride.

2. Al fine di cui al comma 1, possono essere utilizzate le strutture dell'istituto zoo-

profilattico competente per territorio ovvero possono essere stipulate apposite convenzioni con i laboratori degli istituti di tossicologia delle facoltà di medicina veterinaria delle università degli studi.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano con apposito regolamento le modalità di accesso al servizio di cui al presente articolo da parte dei medici veterinari e le modalità di copertura delle spese di spedizione e di analisi.

Art. 8.

1. Il servizio di analisi di cui all'articolo 7 esegue le analisi utili all'individuazione delle sostanze velenose utilizzate entro e non oltre dieci giorni dall'arrivo del campione. Entro tale data, il risultato degli esami è trasmesso a mezzo fax al medico veterinario che ha richiesto l'analisi, alla polizia provinciale ed al sindaco del comune territorialmente competenti.

Art. 9.

1. Ogni provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, rende pubblica, con apposita cartografia, la distribuzione degli episodi di avvelenamento nell'anno precedente, nonché la loro localizzazione temporale.

Art. 10.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge indicano, sulla base della frequenza del loro utilizzo, una lista dei prodotti velenosi che, a causa del loro uso oltre che per la finalità loro propria anche per la preparazione di esche e di bocconi avvelenati, devono essere

sottoposti a vendita in regime controllato mediante l'utilizzo di appositi registri.

2. La lista di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni sulla base di eventuali variazioni delle sostanze utilizzate, come indicato dai reperti tossicologici relativi ai casi esaminati.

Art. 11.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono commissioni consultive sul problema dell'avvelenamento degli animali e sulle problematiche affini e connesse. Le commissioni, composte anche dai rappresentanti delle associazioni riconosciute ai sensi dell'ordinamento vigente, hanno funzioni di indirizzo e di verifica dell'applicazione della presente legge.

